

Proc. N. 10/2019

UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE

ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DI ZINANNI MORENO EX ART. 43 COMMA 2 E ART. 46 COMMA 4 R.G.D.

Il Procuratore Federale Avv. Giovanni Zoppi,

ESAMINATI

gli atti del procedimento relativo all'azione disciplinare avviata il 26/05/19 a seguito dell'esposto pervenuto in data 09/05/19 allo scrivente Ufficio della Procura Federale dal sig. Carlo Ferracane, Presidente della A.S.D. Edera Bambina, avente ad oggetto le dichiarazioni rilasciate il 30/04/19 al quotidiano "Il Tirreno" dal sig. Moreno Zinanni, Presidente della Bocciofila Montecatini Avis, in relazione a quanto accaduto in occasione dell'incontro svoltosi il 27/04/19 tra le predette società in località Terrenove Bambina (TP) valevole per il Campionato di Serie A2.

In particolare l'esposto richiamava il titolo dell'articolo "Scortati in hotel per sfuggire ai tifosi dopo il pareggio nella gara di bocce" nonché le seguenti dichiarazioni "...Abbiamo raggiunto gli spogliatoi apostrofati dai peggiori titoli e pure con qualche spintone, solo per aver giocato la nostra onesta partita. Il loro Presidente è venuto a chiedere scusa, però il clima all'esterno è rimasto,

www.federbocce.it



per usare un eufemismo, agitato. Tanto che alcuni dirigenti locali ci hanno accompagnato e scortato in auto fino all'albergo".

CONSIDERATA

L'attività d'indagine espletata dallo scrivente Ufficio tramite l'acquisizione di atti, documenti e memorie così come allegate alla comunicazione di conclusione delle indagini e di intendimento di deferimento ex art. 43 comma 4 RGD inviata in data 03/09/19 al sig. Zinanni nella quale venivano contestate le seguenti violazioni: artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto FIB, artt. 61 comma 3 lett. n) RGD FIB, per aver mantenuto il tesserato sig. Moreno Zinanni una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale, per aver rilasciato il giorno 30 aprile u.s. al quotidiano " Il Tirreno" dichiarazioni lesive nei confronti della ASD Edera Bambina in relazione a quanto accaduto in occasione dell'incontro svoltosi il 27/04/19 tra quest'ultima società e la Bocciofila Montecatini Avis.

- la memoria difensiva inviata il 09/09/19 dal sig. Zinanni, in risposta alla predetta comunicazione, nella quale si ribadiva quanto già esposto ed articolato nella precedente memoria inviata durante la fase delle indagini integrando e precisando ulteriormente le argomentazioni a sostegno della propria difesa.



VISTO

Che le risultanze istruttorie hanno evidenziato in primo luogo che il contenuto dell'articolo pubblicato sulla testata " Il Tirreno" il 30/04/19 non corrispondeva pienamente a quanto comunicato dalla società Montecatini Terme Avis al giornale in merito allo svolgimento della gara.

In particolare la squadra toscana dopo la gara veniva accompagnata al casello autostradale e non all'albergo e che alla vivacità ed all'animosità dimostrata dalla tifoseria dell'Edera Bambina, riconducibile alla tensione dell'incontro ed all'importanza dello stesso per la classifica, si era in ogni caso contrapposta l'assoluta correttezza del Presidente della squadra siciliana sig. Carlo Ferracane e del suo tecnico, la cui condotta, come riconosciuto anche dallo stesso Zinanni nelle sue memorie difensive, è stata collaborativa e volta a calmare gli animi al fine di favorire il normale svolgimento della gara.

In sostanza è emerso come da parte del Presidente della Montecatini non vi è mai stata la volontà di ledere l'immagine e/o la reputazione della società Edera Bambina, di chi la rappresenta e dei suoi tesserati, ma soltanto l'intenzione di evidenziare, seppur in modo non sempre lucido, il clima acceso nel quale si è svolto l'incontro ed il contesto piuttosto animato nel quale hanno gareggiato i suoi giocatori, riconoscendo in ogni caso l'inappuntabile comportamento dei dirigenti e dei tecnici della società siciliana.



Inoltre, come già poc'anzi evidenziato, le indagini hanno altresì dimostrato che tra quanto comunicato dalla Avis Montecatini alla testata "il Tirreno" in merito all'incontro disputatosi il 27/04/19 e quanto poi pubblicato dalla medesima vi sono delle difformità che hanno reso il contenuto non pienamente coincidente, circostanza dimostrata anche dalla precisazione che la predetta testata giornalistica pubblicava il 12/05/19 a seguito della lettera inviata alla medesima dalla società Edera Bambina tramite il suo legale.

Tale quadro probatorio, valutato nel suo complesso, fornisce quindi una rappresentazione di quanto avvenuto più articolata e sfumata di ciò che appariva ictu oculi, laddove condotte personali e comportamenti collettivi hanno condizionato, anche per un fisiologico e comprensibile spirito di "partigianeria" sportiva, dichiarazioni che non costituivano assolutamente una qualsivoglia volontà da parte dello Zinanni di ledere la reputazione o l'immagine della società Edera Bambina e/o del suo Presidente ma solamente di esprimere il proprio pensiero tramite delle affermazioni risultate non sempre appropriate nei modi e nelle forme, nonché in parte travisate dalla pubblicazione dell'articolo così come avvenuta.

RITENUTO

Pertanto che gli elementi probatori acquisiti, sia sotto il profilo oggettivo che



soggettivo, pur evidenziando una condotta sotto alcuni aspetti impropria da parte del sig. Zinanni, non appaiono complessivamente idonei a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dei predetti soggetti

ATTESA

la conclusione le indagini ed espletati ritualmente gli adempimenti di cui agli artt. 43 comma 2 e dell'artt. 46 comma 4 R.G.D. FIB

DISPONE

l'archiviazione del presente procedimento.

MANDA

alla Segreteria degli Organi di Giustizia per gli adempimenti del caso.

Roma, li 11/10/19

Il Procuratore Federale

Avv. Giovanni Zoppi

